

Proposta di legge C. 2463

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione **(Bilancio, Tesoro e Programmazione)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

PROPOSTE EMENDATIVE

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

PROPOSTE EMENDATIVE

Art 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per la valorizzazione delle risorse umane anche per le finalità di cui al comma 1 fino al triplo dell'ammontare indicato nella tabella A in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1. 1. Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

Art 2-ter.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa

definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

2-ter. 1. Madia.

Governo

Art 2-septies.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.

(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, socio sanitario o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la


tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-septies. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.




Art 3.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

3. 3. Pagano Ubaldo, Madia.



* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, avvalendosi delle risorse di cui al precedente comma 6 nonché di quelle provenienti dalla rimodulazione dei rispettivi fondi sanitari regionali, alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

6-ter. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 6-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le

prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

3. 4. Pagano Ubaldo.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di telemedicina per il potenziamento delle reti territoriali)

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

a) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a

distanza;

b) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

c) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.

3. 08. Provenza, Bologna, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammi', Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Donno.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del

suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

3. 05. Mandelli, Saccani Jotti.


Governo

Art 4-ter.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.

4-ter. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.



* * *


Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente.

Art. 4-quater.
(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodica dei beni di cui al comma 1 viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità finalizzate alla prevenzione del contagio, come definite dal Ministero della salute. Le Regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

4-ter. 01. Noja, De Filippo, Rostan.



Art 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, *con le seguenti:* di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario,;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* alle imprese produttrici di tali dispositivi *con le seguenti:* alle imprese produttrici dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma, nonché a sovrintendere agli adempimenti necessari alla riconversione industriale delle aziende che avviano la produzione e la fornitura dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma.;

c) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4-bis. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi di cui agli articoli 5-bis, comma 3, 5-ter e 5-quinquies nonché alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale per assicurare e garantire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario di cui al comma 1.

4-ter. Alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale ai sensi del

comma 4 è altresì riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute e documentate per la riconversione, industriale fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,»;

d) *al comma 6 sostituire le parole:* per le finalità di cui al presente articolo, *con le seguenti:* Per le finalità di cui ai commi 1 e 4;

g) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

5. 1. Rixi, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 5-bis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incrementare le strutture destinate all'emergenza e assicurare una più rapida diagnosi dei soggetti affetti da COVID-19, ciascuna regione individua i laboratori autorizzati di diagnostica privati, da includere nella rete dei laboratori dedicati per l'effettuazione delle analisi sui tamponi, *test* ematici, *test* serologici e ulteriori *screening* rapidi per le diagnosi COVID-19, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5-bis. 3. Spina, Calabria, Novelli, Bagnasco.

Governo

Art 5-quinquies.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.

(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente;

«1-sexies. Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale (DPI)».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura

nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

5-quinquies. 01. Comaroli, Gava, Boldi, Garavaglia, Cavandoli, Centemero, Dara, Locatelli, Bordonali, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Tomasi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

Governo

Art 5-sexies.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

5-sexies. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schiro', Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

2-ter. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3 gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020».

5-sexies. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 2 è soppresso.

5-sexies. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere, altresì, impiegato, per l'anno 2020, nel ruolo di infermiere militare, il personale volontario in ferma annuale e in ferma quadriennale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), fermi restando il trattamento economico di cui al Libro sesto, Titolo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il grado e la qualifica rivestiti al momento dell'effettivo impiego.

7. 1. Iovino, Donno.

Governo

Art 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con il Presidente della regione Sicilia, è nominato Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione

del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

9. 01. Prestigiacomò, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Russo Paolo, Bartolozzi, Germana', Siracusano, Scoma.

Governo

Art 13.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza aggiungere le seguenti: o di domanda di riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della salute per i professionisti abilitati nel territorio europeo.

13. 1. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.


1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1 ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

13. 03. Sisto, Russo Paolo, Bartolozzi, D'Ettore, Ferraioli, Pittalis, Rossello.




Art 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considerano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione anche i lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate.

19. 4. Cubeddu, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi, Villani, Aiello Davide, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.



* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 all'elenco dei soggetti a cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali e relativi obblighi contributivi sono aggiunte le seguenti categorie:

a) le cooperative sociali di tipo A, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) le società degli enti locali nel caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

19. 5. De Luca.

Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti: , per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

19. 7. Fornaro, Fassina.

Governo

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma, non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione ai suddetti Fondi, né il periodo di iscrizione agli stessi.

19. 12. Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei

contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.


Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole:* alla data di efficacia della cessione dei crediti *con le seguenti:* alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;

2) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *inserire le seguenti:* senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.

3) *al comma 6, sostituire le parole:* cessioni di crediti *con le seguenti:* cessioni intermedie di crediti *e alla fine del periodo, dopo le parole:* stesso soggetto *aggiungere le seguenti:* , ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

* **19. 13.** D'Ettore, Cattaneo, Zanettin, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Russo Paolo, Pella, Cannizzaro.




* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.

19. 14. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.



* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

19. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: e le società sportive professionistiche;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».

22. 6. Morrone, Belotti, Ribolla, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti, aggiungere le seguenti: nonché degli enti e degli istituti con scuole paritarie dell'infanzia,.

22. 9. Raduzzi, Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Lorenzoni Gabriele, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti: , in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quando disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.

22. 7. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che abbiano stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate;

dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso anche con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

22. 10. Segneri, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi, Villani, Aiello Davide, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.

Governo

* * *

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Le risorse di cui al comma 5-ter possono essere utilizzate anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispettosa prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dal comma 5-ter.

22. 13. Schullian, Gebhard, Plangger.

Governo

Art 22-bis.


Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: di medici, personale infermieristico *con le seguenti:* , degli esercenti le professioni sanitarie;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis: Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle 1 somme riscosse in violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al COVID-19.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.

22-bis. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schiro', Pezzopane.



* * *

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:


Art. 22-ter.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.

22-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.



* * *

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente

decreto.

* **22-bis. 06.** Molteni, Garavaglia, Bianchi, Di Muro, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

Art 25.

Dogo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: 27, 28, 29, 30 con le seguenti: 27, 28, 29, 30, 30-bis.

25. 02. Carfagna, Casciello, Versace, Bagnasco, Bond, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Gelmini, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Governo

Art 26.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dai medici di assistenza primaria e dagli specialisti, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

26. 1. Carnevali, Madia.

Governo

Art 30.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli armatori singoli anche non imbarcati, titolari di partita Iva, non titolari di pensione e non iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli armatori titolari di partita Iva.

30. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle

gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).

30. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di

cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

31. 04. Durigon, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Caffarato, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Murelli.

Governo

Art 35.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Limitatamente all'anno 2020, al fine

di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza COVID-19, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di aprile 2020.

3.2. In conseguenza dell'emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

35. 3. Fassina, Muroli, Palazzotto.

Governo

* * *

Sopprimere il comma 3-ter.

35. 4. Gadda.

Governo

Art 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i commercialisti e gli avvocati, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.

36. 3. Gribaudo, Serracchiani, Cantone Carla, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Governo

Art 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 8-bis;

c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro»;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, Onlus, nonché imprese agricole»;

c) al comma 16, primo periodo, le parole: «9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 euro».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

41. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 42.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte.

42. 3. Porchietto, Spena, Occhiuto, Russo Paolo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto.

Governo

Art 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-*bis*.

(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)

1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna città metropolitana e provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.

2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato;

b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;

c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato

d) i direttori o presidenti delle Aziende sanitarie locali o loro delegati;

e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;

g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello

regionale;

h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

i) il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.

4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.

43. 01. Soverini, De Maria, Serracchiani.

Governo

Art 44.

Al comma 2, sostituire le parole: professionisti iscritti con le seguenti: professionisti, iscritti in via esclusiva, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

44. 4. D'Alessandro.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44.1.
(*Contributo una tantum*)

1. Ad ogni persona fisica che nell'anno 2019 abbia conseguito redditi in misura non superiore a 60.000 euro, è riconosciuta un'indennità esente da prelievi fiscali e contributivi, nella misura del 10 per cento del reddito dichiarato in tale periodo di imposta e, comunque, non inferiore ad euro 1.000.

2. Alle persone fisiche non destinatarie dell'indennità prevista dal comma 1 del presente articolo, in quanto prive di occupazione o iscritte ad istituti scolastici o universitari nell'anno 2019, è comunque garantita l'indennità minima di euro 1.000.

44. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Governo

Art 46.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, sia la non opposizione al licenziamento.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono esentanti dal riprendere servizio presso la sede aziendale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-ter, ove non sia possibile l'espletamento della prestazione lavorativa anche solo parzialmente in modalità lavoro agile, in caso di sospensione o riduzione oraria accedono alle prestazioni di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.

1-quinquies. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro ai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione con l'applicazione di un esonero contributivo del 50 per cento della quota a carico dell'azienda. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia per il lavoro le somme corrispondenti all'esonero da questa ottenuto.

46. 2. Durigon, Garavaglia, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

Art 47.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e socio-sanitario aggiungere le seguenti: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali.

Conseguentemente all'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e socioassistenziali aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale.

47. 2. D'Arrando, Bologna, Baroni Massimo Enrico, Ianaro, Lapia, Loreface, Mammi', Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Sut, Troiano, Donno.

Governo

Art 48.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono


svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a

ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte dei trattamenti del Fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.


48. 1. Noja, De Filippo, Rostan.



* * *

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *con le seguenti:* di ogni ordine e grado.

48. 5. Lollobrigida, Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.



* * *

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Facoltà di proroga di contratti e convenzioni)

1. Sono in ogni caso prorogabili, una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, tutti i seguenti atti qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data:

a) contratti per la fornitura di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;

b) contratti che comportino l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) accreditamenti in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, fatto salvo il mantenimento, da parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti per l'accredimento;

d) convenzioni con enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. È facoltà dell'ente pubblico che dispone la proroga di cui al comma 1 avviare un procedimento di co-progettazione per ridefinire l'oggetto delle attività al fine di adattare ai nuovi bisogni e alle trasformazioni sociali connessi all'emergenza sanitaria.

3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2 è possibile prevedere:

a) la ridefinizione di attività che abbiano dovuto essere sospese o modificate a causa dell'emergenza sanitaria;

b) lo spostamento di quote di *budget* su voci diverse da quelle originarie;

c) la sospensione di scadenze per la rendicontazione dei progetti e la previsione di modalità di rendicontazione semplificate;

d) la modifica, in termini di maggior favore per gli enti contraenti, dei tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo l'anticipo parziale rispetto alle attività non ancora svolte.

3. Le proroghe di cui al comma 1 e l'eventuale riprogettazione delle attività da svolgere nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 si svolgono a condizioni invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti da rinnovi contrattuali e gli ampliamenti di attività derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

4. Gli enti pubblici possono istituire fondi, gestiti in proprio o tramite un soggetto intermediario, da alimentare con risorse dello stesso ente, risorse di origine filantropica, risorse derivanti da fondi comunitari o da altre disponibilità, al fine di potenziare gli interventi relativi ad attività di interesse generale, comprese quelle

prorogate ai sensi del presente articolo. Nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive, le co-proiezioni di cui al comma 2 possono includere anche soggetti diversi.

48. 03. Lepri.

Governo

Art 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49.1.

(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo,

consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

4. Entro trenta giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.

49. 03. Silvestri Rachele, De Toma.

Governo

Art 50.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo,

procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».

50. 3. Grimaldi, Donno, Raduzzi.

Governo

Art 51.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui

all'articolo 111.».

51. 1. Mancini.

Governo

Art 54.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

54. 2. Mancini.

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

b-ter) il limite di importo erogato di 250.000 euro, previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476, della citata legge.

54. 8. Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: sul debito residuo con le seguenti: sulla sorte capitale residua.

54. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 54-quater.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 54-quater.

(Interventi a sostegno della liquidità di famiglie e imprese e di contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.

2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.


3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza

dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e sino a un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14.

5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.

54-quater. 1. Silvestri Francesco, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Cattoi Maurizio, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo Sabrina, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Tripodi Elisa.



* * *

Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura «Resto al sud»)

1. Per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, e i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.

54-quater. 05. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 55.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di

adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

55. 02. Lollobrigida, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

1. I crediti di imposta richiesti a rimborso divenuti certi, liquidi ed esigibili, ma non ancora liquidati, iscritti nelle sezioni erario delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, delle denunce periodiche o provenienti da istanze di rimborso, possono essere ceduti, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, dalla data di accertamento degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate provvede a contabilizzare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo in una sezione apposita del cassetto fiscale del contribuente il quale ha facoltà di utilizzare il saldo attivo del credito quale corrispettivo per il pagamento delle fatture elettroniche di cui è

destinatario e previo consenso del fornitore.

3. La cessione del credito di cui al comma 2 è consentita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disciplinati dall'articolo 43-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, e dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli contribuenti titolari di partita IVA. Il presente articolo non si applica ai soggetti identificati nell'elenco dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2020.

55. 03. Ruggiero, Donno.

Governo

Art 56.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: le imprese come definite dal comma 5, *aggiungere le seguenti:* gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19).

56. 7. Cattaneo, Prestigiacomo, Russo Paolo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Governo

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 5 *aggiungere le seguenti:* , nonché le strutture extralberghiere organizzate anche non in forma d'impresa secondo la legislazione vigente.

56. 14. Trano.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla fine della durata dello stato di emergenza, sono sospese le commissioni interbancarie applicate al prelievo automatico di contante.

56. 03. Savino Elvira.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari

è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

56. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Moschioni, Panizzut.

Governo

Art 59.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpiti dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemologica da COVID-19 attraverso un più efficace e agevole accesso al credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi tutte le segnalazioni a sofferenza ai servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca D'Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio

2012, n. 663 Centrale dei rischi.

2. Fino al termine di cui al comma 1, sono altresì sospese tutte le segnalazioni a sofferenza in tutti gli altri Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

59. 01. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La

sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

59. 02. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella.

Governo

Art 61.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: dal mese di maggio 2020 con le seguenti: dal mese di dicembre 2020;

al comma 5, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: giugno 2020 con le seguenti: dicembre 2020.

61. 4. Rospi.

Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle

scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

61. 01. Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli.

Governo

Art 62.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

«In relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020».

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «ed i versamenti».

* **62. 3.** Cestari, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Paternoster, Tarantino.

Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

62. 14. Buompane, Donno, Adelizzi, Faro, Flati, Gubitosa, Lorenzoni Gabriele, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zordan.

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

6-ter. Ai sensi del comma *6-bis*, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni *pro-loco* che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) *Onlus*, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-*quater*. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

g) associazioni sindacali e di categoria

rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

62. 23. Fassina, Muroli.

Governo

* * *


Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.



* * *

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio

occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.

3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.


4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la

coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZE5, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici, insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata della ZES.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62. 06. Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Crippa Andrea, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Lorenzoni Eva, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Volpi Raffaele, Zoffili, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato,

Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Gava.



Art 62-bis.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

62-bis. 06. Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Proroga dei termini relativi al cambio delle gomme invernali dei veicoli in relazione all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, la circolazione dei veicoli che montano pneumatici invernali è autorizzata fino al 15 giugno 2020.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizza le disposizioni di cui al comma 1.

62-bis. 05. Di Maio Marco.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1, 3-bis e 14 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

62-bis. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 64.

Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o

professione *inserire le seguenti*: e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti del terzo settore.

64. 5. Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Parolo.

Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

64. 6. Melilli.

Governo

Art 65.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.

65. 4. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca Gavino, Zardini, Pezzopane.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

dopo le parole: attività d'impresa
aggiungere le seguenti: , ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;

aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, C/3, A/10 e D/2.

65. 14. Moretto, Mor, D'Alessandro.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1

e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

65. 01. Angiola.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Stato di crisi per il settore del turismo)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese operanti nel settore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti

come diretta conseguenza dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

65. 012. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.




Art 67.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.


67. 6. Giacomoni, Gelmini, Bergamini, Ruggieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Russo Paolo, Spena, Giacometto.



Art 68.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 12 inserire le seguenti: commi 1 e 3,.

68. 4. Garavaglia, Bitonci, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Paternoster, Tarantino.



Art 71.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche.

71. 02. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Russo Paolo, Spena, Giacometto.

Governo

Art 71-bis.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni,

alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;

71-bis. 1. Gadda.

Governo

Art 72.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

alla lettera a) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *inserire le seguenti:* e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

alla lettera b) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane *inserire le seguenti:* , nonché mediante le camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare i sussidi sono erogati non necessariamente per le spese di rimpatrio ma per sopperire *in loco* a gravi difficoltà di natura economica, sociale o sanitaria collegata alla crisi del COVID-19.

72. 5. Ungaro, Care'.

Governo

* * *

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane aggiungere le seguenti: e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);

alla lettera b), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane aggiungere le seguenti: nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

72. 1. La Marca, Schiro'.

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **72. 6.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Governo

* * *

Al comma 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la spesa di euro 1 milione, per agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Lo stanziamento è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità.

72. 7. Zoffili, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Grimoldi, Picchi, Ribolla.

Governo

* * *


Dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

4-ter.1. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa per l'istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale». Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresa la disciplina in materia di agevolazioni, e di partecipazione alle lezioni nonché aggiornamenti sulla normativa di riferimento e tutte le informazioni utili connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4-ter.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i servizi offerti dal Portale di cui al comma 4-ter.1 il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al medesimo comma 4-ter.1.

Conseguentemente, al comma 4-quater, sostituire le parole: commi 4-bis e 4-ter *con le seguenti:* commi 4-bis, 4-ter e 4-ter.1.

72. 8. Siragusa, Donno.



Art 74.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei 1.589 concorsisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto hanno superato la prima delle due prove del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando così l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico. Tale immissione, che dovrà comunque essere preceduta dall'incremento dei posti a disposizione al fine di poter includere tutti i candidati attualmente idonei alla prova scritta, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli

ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato», emanato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001.

74. 5. Frate.

Governo

Art 74-ter.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dei commi 1 e 2, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

2-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario;

b) al comma 3, sostituire le parole: euro 10.163.058 con le seguenti: euro 29.068.115,01 e le parole: euro 8.032.564 con le seguenti: euro 26.937.621,01;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a euro 29.068.115,01 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 6-bis, dopo le parole: 74-bis aggiungere le seguenti: 74-ter e, alla lettera c) del medesimo comma 6-bis sostituire le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 389.068.115,01 euro.

74-ter. 1. Ferrari, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 78.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio;

al comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguente: Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, rilasciata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, laticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in

deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016. Nel caso di utilizzo agronomico di siero puro, la gestione del prodotto viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti da allevamento;

dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:

3-decies. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3-undecies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;

10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

3-duodecies. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».

3-terdecies. All'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;

ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;

iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

3-quaterdecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una

specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

3-quinquiesdecies. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-sexiesdecies. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del comma *3-sexiesdecies*.

3-duodevices. Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, così come definiti all'articolo 151, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, i commercianti dello stesso

e i titolari dei caseifici dove si producono formaggi ottenuti con latte della stessa origine, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico della materia prima latte in apposito registro telematico istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sia le entrate che le uscite per vendita o trasformazione della materia prima latte, nonché di semilavorati a base di latte destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero caseari, sia di provenienza nazionale che comunitaria da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

3-undevices. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-vices. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma *3-duodevices*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di latte ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato dell'irrogazione delle

relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-vicies semel. Al fine di preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:


a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «*low cost*»;

b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all'ingrosso) per questi prodotti;

c) prevedere per le DOP e IGP «da ricorrenza» o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

3-vicies-bis. Le modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

78. 1. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.



* * *

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:

1-septies. Al fine di garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

1-octies. Gli aiuti di cui al comma 1-decies sono corrisposti a favore dei soggetti beneficiari, individuati all'interno della graduatoria adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero» attraverso il sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema

bancario, i criteri le modalità per assicurare la fruizione di tali aiuti da parte dei soggetti beneficiari.

1-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo dell'attività di pesca, di cui al presente articolo causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

1-decies. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

78. 8. Galizia, Berti, Bruno, De Giorgi, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Volpi Leda, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

* * *

Al comma 3-ter sopprimere le parole da: «Fatta salva l'autorizzazione» fino alla fine del comma.

78. 14. Benedetti.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

Art. 78-bis.

(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippica nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo

forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai *driver*, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoreri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

3. All'onere derivante dal comma 1 del

presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 Agricoltura, programma 9.6

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale)

1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l'unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo

stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzature necessarie per la collocazione dell'olio nei contenitori, per l'imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.

4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell'impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.

5. Il mastro oleario coordina:

a) la gestione del magazzino e dei registri;

b) la fase di molitura;

c) la fase di confezionamento;

d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell'acqua di vegetazione e della sansa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei mastri oleari.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo nazionale dei mastri oleari in cui confluiscono i dati degli albi regionali.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici

corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 8, possono partecipare consorzi di imprese o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le specifiche attività formative. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari.

10. Fatte salve le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di denominazione di vendita e di informazioni delle categorie di olio da utilizzare nelle etichette degli oli di oliva, in particolare le norme di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13

gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli oli di oliva realizzati secondo le disposizioni recate dal presente articolo possono utilizzare nelle etichette di vendita, la qualifica «Artigianale» unita alla categoria cui l'olio di oliva appartiene.

11. Il termine «artigianale» e la denominazione formata dalla categoria dell'olio di oliva e della menzione «artigianale», sono riservati ai soli oli di oliva che rispettano le norme dal presente articolo.

12. L'utilizzo della denominazione riservata di cui al comma 11 è concessa, su richiesta degli interessati, ai soggetti iscritti nell'albo nazionale di cui al comma 7.

13. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le autorità regionali competenti sono incaricate di effettuare i controlli sul corretto utilizzo della denominazione riservata di cui al presente articolo.

14. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari, i soggetti che negli ultimi cinque anni precedenti hanno svolto i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi del comma 4.

Art. 78-quater.

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)

1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle

produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato «sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva».

2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:

a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;

2) particolari metodi di produzione;

3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini salute delle piante, risparmio di risorse, tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;

d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.

2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto

dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da una unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della «verifica ispettiva congiunta». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della «verifica ispettiva collegiale».

3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.


4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

Art. 78-quinquies.

(Misure di semplificazione nei rapporti socio-cooperativa)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.


78. 04. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.



Art 82.

Sopprimerlo.

82. 1. Cunial.



* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti

radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abitativo,» sono inserite le seguenti «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5, anche in deroga a quando disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica

l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.

82. 4. Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Pizzetti, Romano Andrea, Pezzopane.



* * *

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari)

1. Al fine di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori proroghe dello stato di emergenza, per le utenze domestiche di erogazione del servizio idrico integrato il soggetto gestore sospende le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione

della fornitura idrica già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. Il soggetto gestore, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta tutte le misure necessarie al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per cui abbia predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.

82. 03. Daga, Deiana, Fontana Ilaria, D'Ippolito, Federico, Licatini, Manca Alberto, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Donno.

Governo

Art 83.

Al comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio *con le seguenti:* fino al 31 maggio 2020;

dopo le parole: disposti con provvedimento giudiziale, *aggiungere le seguenti:* in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 della legge n. 69 del 2019.

83. 12. Giannone.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, tutti i termini che comportino prescrizioni o decadenze dell'esercizio di un diritto o di un'azione, nonché i termini previsti, a pena di inefficacia, di atti anche non processuali la cui scadenza ricada nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio sono prorogati, di diritto, sino al 30 giugno 2020;

dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle assemblee condominiali, quanto a quelle da tenersi nell'anno 2020, ne è possibile la relativa convocazione esclusivamente per oggettivi motivi di urgenza e con garanzia di partecipazione di tutti i condomini nel rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130, n. 10, del codice civile è sospeso fino al 31 dicembre 2020. L'amministratore condominiale provvede in ogni caso ad inviare ai condomini entro il 30 giugno 2020 il rendiconto di cui all'articolo 1130-bis del codice civile, nonché il preventivo delle spese occorrenti per l'esercizio successivo con la relativa ripartizione tra i condomini, di cui all'articolo 1135, primo comma, n. 2 del codice civile. Il preventivo di cui al periodo precedente non può prevedere una previsione di spesa superiore alle uscite documentate per l'anno 2019 oltre il limite del 5 per cento ed il relativo stato di

ripartizione ad esso allegato è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la disposizione di cui all'articolo 63 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

83. 13. D'Orso, Dori, Perantoni, Aiello Piera, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Donno.

Governo

* * *

Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

83. 15. Annibaldi, Vitiello.

Governo

* * *

Sopprimere i commi da 12-bis a 12-quater.

83. 16. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 2, le parole: «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

83. 03. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Governo

Art 85.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)


1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.

2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.

3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.

4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

85. 01. Sisto, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano.




* * *

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Fino al 30 giugno 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

85. 03. Giuliano, Dori, Aiello Piera, Ascari, Barbuti, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Donno.



Art 86.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86.1.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)

1. I presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello nell'ambito delle proprie prerogative, adottano, immediatamente, misure utili ed efficaci al fine di accelerare le procedure per le pratiche relative ai pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 del presente decreto.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 30 settembre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti *pro soluto* a un istituto di credito, con notifica

all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

3. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5 marzo 2020, onorari e spese, posti a carico della parte soccombente, può cedere *pro soluto* il proprio credito a un istituto di credito o a un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole

operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

86. 01. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

Governo

Art 87.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo.

5-ter. In deroga al comma 5 del presente articolo, le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma *3-quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ferme restando le misure previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre gli spostamenti delle persone fisiche nel rispetto del distanziamento sociale, sono svolte in ambito territoriale secondo il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

5-quater. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma *1-bis* e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo *34-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In via sperimentale, e fino al 31 dicembre 2020, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al primo periodo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.


5-quinquies. Al fine di garantire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, alle procedure concorsuali non si applicano gli articoli 35, comma *3-bis*, e 52, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-sexies. Le domande di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *5-bis* sono presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie speciale Concorsi ed esami, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5-septies. La domanda di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *5-bis* è presentata esclusivamente tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID). La convocazione per lo

svolgimento delle prove deve essere inviata al candidato almeno entro dieci giorni dalla data stabilita per lo svolgimento delle prove, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

87. 2. Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Cattoi Maurizio, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo Sabrina, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Silvestri Francesco, Suriano, Tripodi Elisa, Donno.



* * *

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:


Art. 87-bis.1.

(Assunzioni straordinarie nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

articolo 1, comma 287, lettera *b*), nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 381, lettera *a*), si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanziari bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.

87. 01. Russo Giovanni, Grimaldi, Buompane, Donno.



Art 88.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

88. 1. Gallo, Donno.

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a seguito di richiesta presentata dai frequentatori delle attività ai sensi e nei termini del comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della citata richiesta provvedono all'emissione di un *voucher* per il periodo di chiusura obbligatoria, da utilizzare trascorsi dodici mesi dalla riapertura.

88. 2. Mancini.

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.

88. 3. Barelli, Marin.

Governo

Art 88-bis.

Dopo l'articolo 88-bis, aggiungere il seguente:

Art. 88-ter.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23

febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera *a)* a causa delle misure governative ivi citate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera *a)* e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

a) rimborso dell'ammontare del titolo di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte non utilizzata;

b) emissione di un *voucher* di importo pari all'ammontare di cui alla lettera *a)* del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

88-bis. 01. Paita, Nobili.

Governo

Art 90.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,

n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura

di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

* **90. 2.** Piccoli Nardelli, Sensi, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

* **90. 3.** Vacca, Gallo, Lattanzio, Carbonaro, Tuzi, Villani, Testamento, Casa, Melicchio, Bella, Valente, Acunzo, Mariani, Donno.

* **90. 4.** Fusacchia.

Governo

Art 92.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020, nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.

92. 4. Ficara, Grippa, Scagliusi, Barbuto, Cantone Luciano, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Romano Paolo Nicolo', Serritella, Spessotto, Termini, Donno.

Governo

* * *

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-bis. 1. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico

per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4-bis. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, al comma 4-quater sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis e 4-ter con le seguenti: di cui ai commi da 4-bis a 4-ter.

92. 5. Maccanti, Frassini, Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi, Vanessa, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi, Rixi, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Governo

* * *

Al comma 4-bis, primo periodo,

sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.

*** 92. 6.** Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

*** 92. 7.** Marattin.

Governo

Art 97.

Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno dei comuni, province e città metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, comuni, province e città metropolitane, che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, seppur non ancora approvata dal Ministero dell'interno e dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, hanno facoltà di proporre una rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche in termini di aumento della durata del piano medesimo.

97. 02. D'Attis.

Governo

Art 99.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: aziende, agenzie, inserire le seguenti: regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,

b) al comma 5 dopo le parole: per la quale aggiungere la seguente: anche.

*** 99. 2.** Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

Art 100.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica sono stabiliti i criteri e le

modalità per l'applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

100. 3. Toccalini, Crippa Andrea, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Lorenzoni Eva, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID-19 non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020,

ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla *No Tax Area* per lo stesso anno accademico 2019/2020.

100. 4. Iovino, Donno.

Governo

Art 102.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro *tutor*, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.

102. 2. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

Art. 102-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».

102. 01. Tartaglione, Pella.

Governo

Art 103.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,

conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020.

103. 6. Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono validi fino al 31 dicembre 2020 i Documenti unici di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.

103. 9. Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Lorenzoni Gabriele,

Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, altresì, ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Il precedente periodo si applica anche ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

103. 12. D'Attis.

Governo

Art 105.

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al proprietario, al

conduttore o al detentore di terreni coltivati è altresì consentito lo spostamento scadenza in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova attualmente qualora l'attività agricola sia svolta in forma amatoriale con destinazione dei prodotti all'esclusivo autoconsumo familiare.

105. 1. Fornaro, Fassina.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 105 inserire il seguente:

Art. 105-bis.

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, i importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge.

105. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 106.

Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:

8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

106. 2. Gadda.

Governo

Art 107.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.

107. 2. Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è altresì sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.


10-ter. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta Regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al comma 11, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

10-quater. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui ai commi precedenti dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma 10-ter, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: amministrativo contabili aggiungere le seguenti:

sospensione del piano di rientro.

107. 7. Occhiuto, Russo Paolo, Mandelli, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto.




Art 108.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, *aggiungere le seguenti:* nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.


108. 1. Mancini, Melilli.



Art 109.

Al comma 2, dopo le parole: spese correnti *aggiungere le seguenti:* e minori entrate.


109. 7. Parolo, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.



Art 112.

All'articolo 112, comma 1, sostituire le parole: è differito all'anno *con le seguenti:* nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno.


112. 2. Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.



Art 113-bis.

Al comma 1, dopo le parole: è consentito *aggiungere le seguenti:* con cadenza semestrale ovvero.

113-bis. 1. Fregolent, Occhionero.



* * *

Dopo l'articolo 113-bis, inserire il

seguinte:

Art. 113-ter.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006;

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 254 del 2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scartabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti;

e) I rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicare dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a

disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.


4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di

produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:

a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;

b) i soggetti devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

113-bis. 01. Gava, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.



Art 114.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma*

è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai Comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle Regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari.

114. 1. Zolezzi, Deiana, Fontana Ilaria, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Manca Alberto, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Governo

Art 120.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. In considerazione della

diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica COVID-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.


7-ter. Allo scopo di consentire agli asili nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID-19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma *7-ter*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

120. 4. Fontana Lorenzo, Sasso, Ribolla, Lucchini, Guidesi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.



Art 121-ter.


Dopo l'articolo 121-ter aggiungere il seguente:

Art. 121-quater.

(Proroga termini in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e successivamente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2020».

121-ter. 01. Fratoianni, Fassina, Orfini.




Art 122.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il commissario collabora con la regione con le province autonome e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare una situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura normativa, sono immediatamente comunicati alla conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione Europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. Per i territori delle province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

122. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.



Art 123.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.

123. 3. Magi.

Governo

* * *

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici non appena si rendano disponibili, anche successivamente all'esecuzione della misura della detenzione domiciliare. In tali casi le Autorità deputate al controllo sono rese edotte della circostanza per poter intensificare l'attività di sorveglianza.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: L'applicazione della procedura di controllo che non avvenga contestualmente all'esecuzione della misura, avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua superiore.

123. 6. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora tali mezzi non fossero disponibili o di non pronta applicazione, il giudice di sorveglianza decide in merito all'istanza tenendo conto del percorso carcerario del richiedente.

123. 8. Conte, Fassina.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.

2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere

eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

3. Salvo che si tratti di minorenni, la misura di cui al comma 1 è subordinata all'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:

a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123, commi da 5 a 9.

123. 03. Costa, Cassinelli, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e per la relativa diagnosi in ambito penitenziario)

1. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabilite le procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, nonché quelle diagnostiche e medico-legali per l'accertamento del medesimo in ambito penitenziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono redatte sul modello di quanto previsto dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di accertamento dei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria.

123. 02. Giachetti.

Governo

Art 125.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data di conversione del presente decreto legge il termine di cui all'articolo 170-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il

contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Per i contratti che scadono tra il giorno successivo alla data di conversione del presente decreto-legge e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è prorogato di ulteriori 15 giorni.

2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'assicurato ha inviato la richiesta all'impresa di assicurazione e sino al termine indicato dall'assicurato o, in mancanza, sino al 31 luglio 2020 le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.

125. 1. Caso, Donno, Grimaldi.

Governo

* * *

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La durata del contratto assicurativo per la R.C. auto è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, non adotta un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.

125. 2. Russo Paolo, Casciello, Sibilia Cosimo, Pentangelo.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede

agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.

2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.

125. 010. Paita, Nobili.

Governo